



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Complessa Pianificazione, Controllo e Bilancio
Ripartizione Bilancio, Uscite e Missioni

Titolo VII, Classe 6
Prot. 0007861
Trieste, 05/04/2011

REP. 28/2011

Ai Sigg.ri
Presidi di Facoltà
Direttori di Dipartimento e Centri Servizi
Dirigenti
Segretari Didattico-Amministrativi di CS Facoltà
Segretari di Dipartimento e Centri Servizi
Capi Sezione
Capi Ripartizione
Responsabili degli Uffici di Staff

Loro Sedi

Oggetto: Adempimenti in materia di riduzione dei costi ai sensi del Decreto Legge n. 78, dd. 31.05.2010, convertito con Legge n. 122, dd. 30.07.2010: "Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e successivi chiarimenti forniti dalla circolare n. 40/2010 del MEF

Com'è noto il **Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010** recante "**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**", convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto nuove disposizioni inerenti alla riduzione dei costi delle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche delle Università.

Successivamente, il MEF ha emanato la circolare n. 40/2010, finalizzata a fornire ulteriori indicazioni in relazione alle disposizioni introdotte con il richiamato decreto legge.

Il Consiglio di Amministrazione dd. 8 marzo 2011 ha proceduto a definire i seguenti criteri attuativi:

- **ricadono nell'ambito applicativo del sopra citato Decreto Legge n. 78/2010**, convertito in Legge n. 122/2010, tutte le spese finanziate con fondi "senza vincolo di destinazione", provenienti sia dal bilancio dello Stato che da altre fonti di finanziamento;
- **non sono soggette ai limiti di spesa** di che trattasi, le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici *progetti di ricerca, didattica e formazione*, ovvero *progetti riconducibili alle finalità istituzionali e commerciali dell'Ateneo*, finanziati dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.

Con la presente nota, si intende trasmettere, in sintesi, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella su richiamata seduta, rimandando, per maggiori approfondimenti, alla delibera del Consiglio medesimo.

1. **Art. 5 – Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici**

Comma 5. I titolari di cariche elettive, che partecipano agli organi collegiali dell'Ateneo, avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; inoltre eventuali gettoni di presenza non potranno superare l'importo di 30 euro a seduta.

4



2. **Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi**

Comma 3. A decorrere dall'1.1.2011 e fino al 31.12.2013, si procederà alla decurtazione del 10% delle indennità di carica, dei compensi corrisposti ai titolari di incarichi e dei gettoni (v. *elenco che segue*), rispetto agli importi risultanti alla data del 30.4.2010; la spesa prevista per le seguenti cariche non potrà, in ogni caso, superare gli importi complessivi rilevati alla data del 30.4.2010:

- rettore
- prorettore
- delegati e collaboratori del rettore
- presidi, direttori di dipartimento e direttori di centri di spesa autonomi
- garante
- componenti il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori e l'OiV-T
- incaricati di prestazioni di natura specialistica deliberate dal Consiglio di Amministrazione
- componenti gli organi accademici collegiali.

Comma 8. A decorrere dall'anno 2011, non si possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Sono escluse dai vincoli di contenimento le spese sostenute per attività di natura convegnistica (*congressi, seminari, conferenze e lezioni*), organizzate dall'università, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di ricerca, didattica e formazione; si ritiene altresì di escludere le spese correlate a pubblicità obbligatoria ovvero le spese correlate alle attività di promozione e orientamento rivolte agli studenti.

Comma 9. A decorrere dall'anno 2011 non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni. In questo caso esiste un divieto assoluto e non un limite di spesa.

Comma 12. A decorrere dall'anno 2011, non possono essere effettuate spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Così come integrato dalla legge n. 240/2010, art. 29, c. 15, (*[...]quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea, ovvero da soggetti privati*) e alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare MEF n. 40 del 23/12/2010, risultano escluse dal vincolo del 50% (*rif. anno 2009*) le seguenti spese:

- a) per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari;
- b) per missioni sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.

Si ritiene altresì di escludere dai vincoli di contenimento, le spese per missioni correlate al ruolo istituzionale ricoperto, nonché a quelle effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale di ricerca, didattica e formazione dell'Università.



Comma 13. A decorrere dall'anno 2011, la spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. La predetta riduzione è stata confermata con successiva Direttiva n. 10/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, nella quale si precisa che *“per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento e informazione, svolti in presenza o con metodologie di e-learning, escludendo dal campo di applicazione della norma le modalità primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro”*.

L'Amministrazione sta procedendo a una revisione del piano di formazione del personale tecnico-amministrativo, al fine di adeguare al previsto vincolo la spesa 2011, per attività di formazione, altresì per focalizzare le iniziative escluse dal campo di applicazione, in quanto correlate ai processi di reingegnerizzazione in atto e in previsione, anche tenuto conto della recente approvazione della legge n. 240/2010.

Comma 14. *“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi [...]”*

L'Amministrazione, dopo avere effettuato un censimento del parco veicoli dell'Università (n. 18 unità dell'Amministrazione + n. 7 unità dei CSA) e delle relative spese sostenute nel corso dell'esercizio 2009 (tasse di proprietà, manutenzione, carburante, assicurazione, pedaggi autostradali e vignette), ai sensi del comma in esame, ha proceduto a determinare i limiti di spesa, per l'esercizio 2011, escludendo le spese che non rientrano nell'ambito applicativo della manovra in esame, in quanto correlate alle attività istituzionali di ricerca, didattica e formazione dell'Ateneo, ovvero sostenute per lo svolgimento delle attività a esse strumentalmente connesse.

Comma 19. La disposizione prevede che tutte le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Nell'ambito della predetta limitazione, viene specificato che sono comunque consentiti i trasferimenti alle citate società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma, relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Comma 21. *“Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6 sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (...)”*. A tale proposito, la circolare MEF n. 40/2010, nel ribadire l'obbligatorietà del versamento al Bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle predette riduzioni di spesa, ha fissato il termine per l'effettuazione del versamento al 31 ottobre.



3. Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle Amministrazioni pubbliche

Comma 1. Vengono definiti i nuovi limiti di spesa per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, relativamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Per tutte le altre amministrazioni, tra cui anche le università, resta invece fermo quanto previsto dal c. 623, art. 2, legge n. 244/2007.

Pertanto le università si adeguano ai principi di cui al comma 618, art. 2, legge n. 244/2007, come segue:

- per gli immobili in locazione, è possibile effettuare solo manutenzioni ordinarie nel limite dell'1% del valore dell'immobile;
- per tutti gli altri immobili, le manutenzioni straordinarie sono fissate nel limite del 3% del valore dell'immobile e le manutenzioni ordinarie nel limite dell'1% del valore dell'immobile.

Inoltre ai sensi del comma 623 dell'art. 2 della legge n. 244/2007, l'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese, relative all'anno 2007, e l'importo delle stesse rideterminato, a partire dal 2008, secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versato annualmente al bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

4. Art. 9 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Le disposizioni di cui all'articolo 9, in linea generale, sono di automatica applicazione; si ritiene invece utile richiamare l'attenzione sulle disposizioni limitative, dettate dai seguenti commi:

- a) Comma 2/bis: è previsto che il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo e dirigente, a partire dall'anno 2011 e per i successivi due anni (fino al 31.12.2013), rimane "crystallizzato" all'ammontare definito nell'anno 2010 e non è integrabile in alcun modo. E', anzi, soggetto a riduzione proporzionale, in relazione alle cessazioni di personale in servizio.
- b) Comma 28: è previsto il contenimento della spesa per contratti di personale a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative, entro il limite del 50 % della spesa sostenuta nel 2009. E' fatto comunque salvo il disposto della legge n. 266/2005, art. 1, c. 188, che prevede un'eccezione per i contratti che non ricadono sui bilanci di funzionamento degli enti, né sul fondo di funzionamento ordinario, necessari per l'attuazione di progetti di ricerca, innovazione tecnologica e progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, anche didattici per gli studenti.

5. Art. 20 – Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Comma 1. "A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1,5,8,12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila".





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Complessa Pianificazione, Controllo e Bilancio

Ripartizione Bilancio, Uscite e Missioni

I Centri di Spesa Autonomi sono cortesemente invitati a determinare, sia i limiti di spesa previsti dall'art. 6 del decreto legge n. 78/2010, sia l'eventuale quota da versare al bilancio dello Stato. A tale proposito, si allega la "**Scheda monitoraggio versamenti al bilancio dello Stato**" che ciascuna struttura dovrà compilare con i dati di propria pertinenza, e farla pervenire alla Ripartizione Bilancio, Uscite e Missioni entro il giorno **15 aprile 2011**.

A tale fine, si evidenzia l'importanza di una tempestiva risposta, tenuto conto che le informazioni in parola, dovranno essere consolidate in una unica scheda d'Ateneo che verrà inviata – a cura del rappresentante del MEF, in seno al Collegio dei Revisori dei Conti – alla Ragioneria Generale dello Stato entro il **20 aprile 2011**.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (*Sig.ra Sabrina Poli - 040 558 2574*).

Cordiali saluti.

Il Direttore amministrativo

Allegati: scheda monitoraggio versamenti al bilancio dello Stato.